

**OPERAZIONE 4.1.1****Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni.**

L'operazione sostiene investimenti materiali e/o immateriali finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell'azienda agricola che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:

- riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
- realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;
- interventi di "miglioramento fondiario", cioè che riguardano il capitale fondiario, quali:
  1. costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività produttiva aziendale e comunque non finalizzati l'irrigazione;
  2. viabilità aziendale;
- tecnologie innovative per l'introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
- recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell'allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta. Gli investimenti per la vendita diretta sono ammissibili solo nel caso in cui le produzioni commercializzate siano ottenute in via esclusiva a livello aziendale;
- introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
- miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- miglioramento dell'efficienza nell'impiego dei fertilizzanti;
- miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
- macchinari per interventi volti alla riduzione dell'erosione del suolo.

Gli investimenti strutturali per il benessere degli animali riguardano gli investimenti in edifici, installazioni, attrezzature sanitarie che favoriscono il benessere degli animali al fine di attuare una sinergia dalla combinazione con la Misura 14 che, viceversa, compensa i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dalle pratiche specifiche. Non saranno realizzati investimenti relativi ad impianti di irrigazione.

**Beneficiari**

I beneficiari di questa operazione sono: agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato Membro.

L'individuazione di tale requisito risponde ad un fabbisogno mirato, dettato anche dall'analisi SWOT, ovvero quello di preservare la sopravvivenza della maggioranza delle aziende agricole regionali di piccola entità, per lo più costituite da imprese familiari con piccoli appezzamenti di terra e di definire, e al tempo stesso incentivare l'attività agricola verso forme imprenditoriali. In tal senso la limitazione, stante la definizione di agricoltore attivo adottata a livello nazionale, esclude soltanto forme di agricoltura hobbistica e non imprenditoriale. Possono essere realizzati "investimenti collettivi", da parte di "associazione di agricoltori, anche attraverso la formazione di reti di impresa. L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo. L'"associazione di agricoltori", beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. In ogni caso il beneficiario realizza e gestisce l'investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento.

**Importi e aliquote di sostegno**

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 1.000.000 di euro applicabile anche in caso di investimento collettivo. In ogni caso il costo totale dell'investimento non può essere superiore a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammessa.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno è maggiorata del 20 %:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e hanno presentato domanda per l'accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 o alla Misura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; per la definizione di "primo insediamento" e di "data di insediamento" si rinvia a quanto specificato nella sottomisura 6.1;
- investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto;
- investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato l'aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella sottomisura 4.2.

La maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.

I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.

L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.

## **DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**

### **AREA PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE. TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE.**

**TESTO LEGALE****4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni****Descrizione del tipo di intervento**

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell'azienda agricola che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:

- riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
- realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;
- interventi di "miglioramento fondiario", cioè che riguardano il capitale fondiario, quali:
  - costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività produttiva aziendale e comunque non finalizzati all'irrigazione;
  - viabilità aziendale;
- tecnologie innovative per l'introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
- recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell'allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta. Gli investimenti per la vendita diretta sono ammissibili solo nel caso in cui le produzioni commercializzate siano ottenute in via esclusiva a livello aziendale;
- introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
- miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- miglioramento dell'efficienza nell'impiego dei fertilizzanti;
- miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
- macchinari per interventi volti alla riduzione dell'erosione del suolo.

Gli investimenti strutturali per il benessere degli animali riguardano gli investimenti in edifici, installazioni, attrezzature sanitarie che favoriscono il benessere degli animali al fine di attuare una sinergia dalla combinazione con la Misura 14 che, viceversa, compensa i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dalle pratiche specifiche.

Non saranno realizzati investimenti relativi ad impianti di irrigazione.

**Tipo di sostegno**

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

- a. Contributo in conto capitale
- b. Conto interessi
- c. Garanzie a condizione agevolate

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

**Collegamenti con altre normative**

Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014.

**Beneficiari**

Agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato Membro.

L'individuazione di tale requisito risponde ad un fabbisogno mirato, dettato anche dall'analisi SWOT, ovvero quello di preservare la sopravvivenza della maggioranza delle aziende agricole regionali di piccola entità, per lo più costituite da imprese familiari con piccoli appezzamenti di terra e di definire, e al tempo stesso incentivare l'attività agricola verso forme imprenditoriali. In tal senso la limitazione, stante la definizione di agricoltore attivo adottata a livello nazionale, esclude soltanto forme di agricoltura hobbistica e non imprenditoriale.

Possono essere realizzati "investimenti collettivi", da parte di "associazione di agricoltori", anche attraverso la forma-

zione di reti di impresa.

L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo.

L'"associazione di agricoltori", beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In ogni caso il beneficiario realizza e gestisce l'investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento.

### Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 45 del regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per:

- costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
- miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
- acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all'attività produttiva aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore; l'aiuto è concesso esclusivamente all'utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- spese generali come definite al capitolo 8.1.

I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.

Non sono ammissibili:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- l'utilizzo di materie plastiche per la realizzazione di serre;
- interventi di mera sostituzione;
- titoli di pagamento;
- interventi per l'irrigazione;
- acquisto di barrique.

### Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99).

L'attività di trasformazione e commercializzazione, ove interessata dall'operazione, deve essere riferita esclusivamente a prodotti aziendali ed a prodotti ricompresi nell'allegato I del TUEF. Anche il prodotto trasformato e commercializzato deve essere ricompreso nell'allegato I del TUEF.

L'imprenditore deve presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola.

Il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola deve prevedere, almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
- la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;
- una sintetica indagine di mercato;
- il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;

- i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
- il cronoprogramma degli interventi;
- una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria degli interventi proposti.

In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista. Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dall'amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

L'azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard dell'azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008) ridotto a 10.000 euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale. Detto valore è derogato e ridotto ad 8.000,00 Euro (Classe IV) nel caso di un "imprenditore agricolo attivo" che partecipa ad un'associazione di agricoltori per la realizzazione di un investimento collettivo.

Nel caso dell'"investimento collettivo" deve essere chiaramente dimostrato un valore aggiunto rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all'"associazione di agricoltori". L'investimento sarà, in ogni caso, ammissibile al sostegno del FEASR solo qualora, per ciascun componente dell'associazione di agricoltori, sia dimostrata la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria. Quest'ultimo aspetto non dovrà essere dimostrato nel caso di "soggetto associativo con personalità giuridica".

Per gli investimenti innovativi realizzati da aziende che hanno partecipato a Gruppo Operativi del PEI saranno attivati, secondo uno specifico percorso procedurale, bandi pubblici con accesso riservato alle sole aziende del GO, con proprie assegnazioni finanziarie.

Non possono beneficiare delle misure le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

### **Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi:

- priorità per i progetti integrati e per quelli che si inseriscono all'interno di filiere organizzate;
- progetti collettivi;
- obiettivi trasversali dello sviluppo rurale;
- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- giovani agricoltori;
- zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane;
- progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo. Nell'ambito di ciascun comparto produttivo regionale, saranno attribuite priorità specifiche in coerenza con le indicazioni programmatiche riportate nell'analisi SWOT e nella strategia. Tali priorità, distinte per ciascun comparto, sono riepilogate nella tabella riportata in fondo al paragrafo;
- progetti che, nell'ambito dei vari comparti produttivi, rispondono a priorità di intervento specifiche in coerenza con le indicazioni riportate dell'analisi SWOT;
- adesione ad OP;
- investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta;
- investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza del lavoro;
- maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima;
- aziende in aree D di qualsiasi dimensione economica;
- aziende collocate nelle aree A, B e C, con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe, e quindi con una produzione standard dell'azienda espressa in euro compresa tra 15.000,00 euro (o importi minori) e 50.000,00 euro.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

Ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la

concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa vigente per il tipo di investimento previsto.

I beneficiari che intendono attuare progetti di filiera organizzata o progetti collettivi devono partecipare agli stessi bandi ed alle stesse selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti.

**TABELLA – Priorità di intervento per i comparti produttivi**

<b>ORTOFRUTTA</b>	Sostenere strategie di collaborazione: essere parte di OP o altra forma associativa.
	Migliorare l'integrazione tra fase di produzione e trasformazione aziendale e commercializzazione.
	Sostenere le produzioni riconosciute di qualità.
<b>VITIVINICOLO</b>	Sviluppo della fase di trasformazione e commercializzazione aziendale.
	Sostenere attività volte al recupero di vitigni autoctoni.
<b>LATTIERO CASEARIO</b>	Adeguamento tecnologico e degli standard produttivi delle strutture aziendali.
	Mantenimento dell'attività zootecnica nelle zone marginali.
	Ammodernamento e sviluppo delle strutture e degli impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale.
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità.
<b>CARNE</b>	Strutture aziendali finalizzate alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute in azienda.
	Ristrutturazione e sviluppo delle aziende situate nelle aree marginali e montane.
	Sostegno all'allevamento di razze autoctone.
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità.
<b>OLIVICOLA</b>	Creazione di strutture comuni per la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali
	Sostegno all'olivicoltura nelle aree marginali e interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti produttivi.
<b>OVICAPRINO</b>	Migliorare l'integrazione tra fase di produzione e trasformazione aziendale e commercializzazione.
	Concentrazione dell'offerta e creazione di strutture comuni.
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità.
	Strutture aziendali finalizzate all'ottenimento e alla commercializzazione di prodotti di qualità riconosciuta.
<b>CEREALICOLO</b>	Favorire processi di aggregazione finalizzati alla valorizzazione delle filiere locali.
<b>FLOROVIVAISTICO</b>	Strutture e impianti per la lavorazione e il condizionamento dei prodotti aziendali ad alto contenuto tecnologico.
	Ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi sul suolo.

### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 2.000.000 di euro elevabile a 7.500.000 di euro in caso di investimento collettivo. In ogni caso il costo totale dell'investimento non può essere superiore a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammessa.

Nei casi seguenti l'aliquota di sostegno è maggiorata del 20 %:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e hanno presentato domanda per l'accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 o alla Misura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; per la definizione di "primo insediamento" e di "data di insediamento" si rinvia a quanto specificato nella sottomisura 6.1;
- investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto;
- investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato l'aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella sottomisura 4.2. La maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.

I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.

L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.

### Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

#### *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

- a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:
  1. **CP8** incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
  2. **CP 11** non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
  3. **CP15** errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
  4. **CP10** rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi;
  5. **CP6** applicazione del criterio relativo all'innovazione.
- b. Rischi potenziali:
  1. Erronea quantificazione della produzione lorda standard.

### Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. **APC2** informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
2. **APC8** definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;

3. **APC2** definizione di check-list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
4. **APC7** verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
5. **APC2** informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
6. **APC6** applicazione dei costi mediante utilizzo di prezzari regionali;
7. **APC4** definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione lorda standard;
8. **APC5** definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi.

#### **Valutazione generale della misura**

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

#### **Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso**

Non pertinente.

#### **Informazioni specifiche della misura**

##### *Definizione di investimenti non produttivi*

Non pertinente.

##### **Definizione di investimenti collettivi**

Per "investimento collettivo" si intende un investimento realizzato da associazioni di agricoltori per il quale sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all'associazione, ed una ricaduta per ciascun componente dell'associazione stessa.

##### **Definizione di progetti integrati**

Il "progetto integrato aziendale" può essere definito come il progetto attivato a livello aziendale da un solo soggetto beneficiario (agricoltore) che prevede l'attuazione combinata di più misure, la cui presentazione, verifica di ammissibilità e realizzazione è da considerarsi unica e sincronizzata.

##### **Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili**

Tale delimitazione territoriale non è rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

##### **Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013**

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

**Tab. 4.2: Misura 4 – Punti SWOT effettuata in relazione alle priorità di cui all'articolo 5(2) del Regolamento (UE) N 1305/2013**

S1 Aumento della superficie media aziendale.	W1 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto.	O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).	T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie	W2 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole.	O2 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.	T2 Credit-crunch macroeconomico.
S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.	W3 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.	O3 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).	T3 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.	W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni.	O4 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.	T4 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
S5 Rilevante patrimonio forestale.	W5 Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche.		T5 la cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui prezzi da parte di paesi UE in cui i costi di produzione sono inferiori.
S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.	W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende competitive legate a canali commerciali (cluster B2) industriali più esposte alla volatilità dei prezzi.		
S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.			
S8 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione.			
S9 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.			
S10 Buona presenza di aziende economicamente vitali sulle quali innestare politiche di filiera (cluster gruppo B, in particolare B4 e B2).			
S11 Buona presenza di aziende economicamente vitali (cluster appartenenti ai gruppi B e C) sulle quali avviare politiche di ricambio generazionale.			
S12 Quota significativa delle aziende (cluster C1 – 10% delle aziende e 7,6% SAU regionale) che operano sul canale commerciale della vendita diretta.			

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

**Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

**Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014**

Non pertinente.